



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

**VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER L' INCARICO  
D' INSEGNAMENTO A TEMPO INDETERMINATO- Canto CODI/23**

L'anno 2023, addì 28 (VENTOTTO) del mese di DICEMBRE alle ore 10.00, a mezzo della sala di adunanza della Piattaforma E-Learning del Conservatorio Statale di Musica "P.I.Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz), si è riunita nella modalità in video conferenza la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n°1 docente di Prima Fascia nei Conservatori di Musica- D.M.180/2023 per il settore artistico disciplinare CODI/23- CANTO - Bando di cui al D.D.n°379 del 25.10.2023 . La commissione, nominata dal Direttore Pro Tempore Dott.ssa Currenti Valentina in data 20.11.2023 con D.D.n°473 con il compito di valutare, in prima fase, i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali dei singoli candidati, è così composta:

Presidente: Prof.ssa Cardace Teresa (in collegamento su piattaforma istituzionale da Crotone propria residenza);  
Commissario esterno: Prof.ssa Piscitelli Maria Pia (in collegamento su piattaforma istituzionale da Molfetta (Ba), propria residenza)  
Commissario esterno: Prof. Colaianni Domenico (in collegamento su piattaforma istituzionale da Bari propria residenza).

La commissione nomina preliminarmente quale segretario per la redazione del presente verbale la sottoscritta Cardace Teresa, come da delega odierna del RUP Dott. Eugenio SAULLO.

In base alle norme del Decreto Ministeriale 180 del 29.03.2023, criteri, modalità e requisiti di partecipazione alle selezioni pubbliche di docenti AFAM per titoli ed esami, e quanto in esso riportato, e al Decreto Direttoriale 379 del 25.10.2023 del Conservatorio P.I. Tchaikovsky, i cui contenuti sono letti preliminarmente e i cui contenuti si intendono integralmente qui trasfusi, cui copia è parte integrante del presente verbale quale allegato 01 e allegato 02, si iniziano i lavori de "quo", considerata la comunicazione ex art. 7 comma 13 del Decreto Direttoriale 379 predetto, allegato 03.

La commissione dà atto che si procederà secondo quanto prescritto nel bando ai fini del reclutamento e che per ogni candidato verrà predisposta una scheda di valutazione con tutte le voci indicate sul Bando di riferimento e sul Decreto Direttoriale 379 del 25.10.2023,

*Teresa Cardace*  
*Domenico Colaianni*  
*Valentina Currenti*



**Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky**

significando che sono pervenute nr. 168 domande le quali saranno oggetto di valutazione.

Alle ore 12,45 terminano i lavori della prima giornata di valutazione della Commissione, dando atto che sono state valutate nr. 80 (ottanta) domande, delle quali si allegano le schede di valutazione debitamente firmate, numerate e recanti le generalità dei candidati con relativo ID; sulla medesima scheda sarà indicato successivamente, ovvero in occasione di prossima riunione, il punteggio relativo a "titoli artistici", al termine della attribuzione, a tutti gli aspiranti, del punteggio relativo ai "titoli di studio" e di "servizio", al fine di poter avere cognizione complessiva e qualitativa delle esperienze artistiche di tutti i candidati.

La Commissione si aggiorna alla data del 03.01.2024, ore 10:00, stesse modalità di convocazione e riunione in video conferenza, al fine di completare la valutazione dei candidati.  
Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Prof.ssa M° CARDACE Teresa

*Teresa Cardace*

**LA COMMISSIONE**

Prof.ssa M° CARDACE Teresa

*Teresa Cardace*

Prof.ssa M° PISCITELLI Maria Pia

*Maria Pia Piscitelli*

Prof. M° COLAIANNI Domenico

*Domenico Colaianni*

**IL SEGRETARIO**

Prof.ssa M° CARDACE Teresa

*Teresa Cardace*



*Al. A.*

*Il Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.12, recante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché per le assunzioni delle categorie protette;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508" e i relativi decreti attuativi;

VISTO il d.m. 3 luglio 2009 (prot. n. 89), con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il d.m. 3 luglio 2009 (prot.n. 90), con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i dd.mm. 30 settembre 2009 (prot.n. 125, 126 e 127), con i quali sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, rispettivamente dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare l'articolo 4, comma 80;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, comma 655;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'articolo 64-bis;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l'articolo 14, comma 4-quater;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che *"per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;

CONSIDERATO che lo schema di regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, è stato approvato in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° settembre 2022;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative in data 24 marzo 2023;

## DECRETA

### Art. 1

#### Definizioni e applicazione

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a. per "istituzioni", le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- b. per "istituzioni statizzate", le istituzioni divenute statali a decorrere dal 1° gennaio 2023 in esito al processo di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- c. per "graduatorie nazionali", le seguenti graduatorie:

- I) graduatorie ad esaurimento (GNE), di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  - II) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET), di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
  - III) graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
  - IV) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
  - V) graduatorie di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  - VI) graduatorie di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- d. per "Elenchi", l'Elenco "A" e l'elenco "B" di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 settembre 2021, mantenuti quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce ai sensi dell'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022;
- e. per "Ministero", il Ministero dell'università e della ricerca;
- f. per "Portale dei concorsi AFAM", il portale <https://afam-bandi.cineca.it> raggiungibile dal sito <https://afam.miur.it>;
- g. per "settori artistico-disciplinari", gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- h. per "dPCM Statizzazione", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 settembre 2021.
2. Il presente decreto si applica all'Istituto Superiore di Studi Musicali della Valle d'Aosta laddove compatibile con il decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 136.

## Art. 2

### *Facoltà assunzionali*

1. Le assunzioni di personale docente presso le istituzioni, autorizzate come contingente complessivo ai sensi dell'articolo 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché quelle derivanti dall'ampliamento delle dotazioni organiche delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non utilizzate, sono ripartite dal Ministero entro cinque giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti relativi a tale personale.
2. La ripartizione delle facoltà assunzionali di cui al comma 1 avviene in proporzione ai posti vacanti nelle dotazioni organiche delle istituzioni, come risultanti in esito ai trasferimenti disposti.

3. Le facoltà assunzionali delle istituzioni statizzate coincidono con le dotazioni organiche approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del dPCM Statizzazione e con le eventuali successive modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del dPCM Statizzazione.
4. Le facoltà assunzionali relative a posti vacanti presso le istituzioni statizzate su cui viene disposto un trasferimento vengono attribuite all'istituzione da cui proviene il docente trasferito.
5. Il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche, delibera in ordine alla ripartizione delle facoltà assunzionali attribuite all'istituzione tra i posti di docente vacanti, con esclusione di quelli indisponibili per la mobilità, in base alle esigenze didattiche e di ricerca dell'istituzione stessa, prevedendo che le facoltà disponibili siano utilizzate prioritariamente per i posti vacanti in corrispondenza dei quali vi sono candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c.
6. La copertura dei posti di docente ai quali non viene attribuita facoltà assunzionale può avvenire stipulando contratti a tempo determinato di durata annuale.
7. Con successivi provvedimenti il Ministero, previa ricognizione, redistribuisce le facoltà assunzionali inutilizzate tenuto conto dei posti vacanti e delle esigenze didattiche.

### Art. 3

#### *Utilizzo delle graduatorie*

1. Ciascuna istituzione statizzata recluta personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, prioritariamente a valere sui vigenti Elenchi costituiti dall'istituzione medesima.
2. Le istituzioni, in subordine a quanto previsto al comma 1 per le sole istituzioni statizzate, reclutano personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali.
3. L'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto III è subordinato all'assenza di candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punti I e II.
4. L'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto IV è subordinato all'assenza di candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto III.
5. L'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto V è subordinato all'assenza di candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto IV.
6. L'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto VI è subordinato all'assenza di candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto V.
7. L'utilizzo delle graduatorie nazionali, ove capienti, prevede l'interpello dei candidati in ordine di graduatoria, prevedendo un tempo non inferiore alle quarantotto ore per l'accettazione della proposta. In caso di mancata risposta nei termini si interpella il candidato seguente. L'istituzione trasmette al Ministero l'elenco dei candidati che non hanno accettato la proposta, che vengono depennati dalla graduatoria laddove l'istituzione interpellante sia l'unica sede disponibile.
8. Nel caso più di una istituzione abbia necessità di reclutare dalla medesima graduatoria nazionale capiente, il Ministero trasmette alle istituzioni interessate l'elenco dei candidati. Le istituzioni interpellano congiuntamente i candidati al fine di acquisire la preferenza di sede tra quelle disponibili,

attribuendo la priorità nella scelta della sede ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di rifiuto o di mancata risposta nei termini, le istituzioni informano il Ministero ai fini del deponimento del candidato dalla graduatoria nazionale.

#### Art. 4

##### *Selezioni pubbliche per titoli ed esami*

1. In subordine alle modalità di reclutamento di cui all'articolo 3, le istituzioni reclutano personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità di espletamento, trasparenza, oggettività dei meccanismi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, nonché dei seguenti criteri, modalità e requisiti di partecipazione:
  - a. possibilità di stipulare specifiche convenzioni tra istituzioni ubicate nella medesima Regione o in Regioni tra loro limitrofe, fino a un massimo di tre Regioni, per lo svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento, con la previsione che ogni concorso congiunto sia comunque curato da una singola istituzione che assume la titolarità della procedura;
  - b. approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. Al termine della procedura è altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. L'elenco degli idonei non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura, ovvero da quelle che hanno indetto la procedura congiuntamente, per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata;
  - c. indicazione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, mediante bando emanato con decreto del Direttore;
  - d. definizione nel bando delle modalità, anche telematiche, e dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul portale del reclutamento inPA di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il bando è pubblicato sul sito dell'istituzione e sul Portale dei concorsi AFAM. Ove la pubblicazione sul portale inPA non fosse possibile, la stessa è sostituita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie speciale "Concorsi ed esami";
  - e. previsione che la copertura di più posti relativi allo stesso settore artistico-disciplinare presso la stessa istituzione o presso istituzioni convenzionate avvenga nell'ambito della medesima procedura;
  - f. previsione che alle procedure partecipino coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
    - 1) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità

dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

II) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;

III) godimento dei diritti civili e politici.

- g. previsione che alle procedure accedano i soggetti in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero, attinenti al settore artistico-disciplinare oggetto del concorso, con individuazione dei titoli attinenti nel bando di concorso;
- h. previsione che alle procedure accedano altresì i soggetti, privi dei titoli di studio di cui alla lettera g), che abbiano maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
- i. divieto di partecipazione alle procedure per i soggetti che siano già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
- j. previsione di commissioni giudicatrici composte da un docente, individuato dal Direttore, in servizio presso l'istituzione titolare della procedura, appartenente al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM). Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura;
- k. previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti debbano essere adeguatamente motivate e documentate e abbiano effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore;
- l. applicazione ai componenti delle commissioni delle incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- m. valutazione dei titoli di servizio riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e



- della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, attribuendo 4 punti per ogni anno di servizio, sino a un massimo di dodici punti;
- n. valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali, definita nel bando di concorso prevedendo l'attribuzione di punteggio per il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quello che garantisce l'accesso alla procedura e valorizzando l'attività didattica ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera m) nonché l'attività di produzione artistica e di pubblicazioni artistiche e scientifiche, sino a un massimo di diciotto punti;
  - o. svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la competenza didattica dei candidati;
  - p. svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la conoscenza e la preparazione dei candidati;
  - q. previsione che la valutazione dei titoli di cui alle lettere m) e n) sia effettuata prima dello svolgimento delle prove di cui alle lettere o) e p), a cui accedono i soggetti che nella valutazione dei titoli ottengano un punteggio totale non inferiore a 18/30
  - r. previsione che alle prove di cui alle lettere o) e p) sono attribuiti sino a un massimo di settanta punti;
  - s. previsione che l'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a 60/100, di cui almeno 42/70 nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo;
  - t. previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri specifici di valutazione, da pubblicare sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, in coerenza con il bando;
  - u. previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale;
  - v. previsione che il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità, il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame;
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lettera h), e dei titoli di servizio di cui al comma 1, lettera m), per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.
  3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lettera h), e dei titoli di servizio di cui al comma 1, lettera m), per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state

svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

### Art. 5

#### *Riserve di posti*

1. Le riserve di posti per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate da ciascuna istituzione applicando l'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 68/1999 al numero di posti di docente in organico, senza distinzione di settore artistico-disciplinare, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni superiori a 0,50, tenendo conto dei soggetti computati nella quota di riserva ai sensi dell'articolo 4, commi 3-bis e 4, della legge 68/1999.
2. Le riserve di posti per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate da ciascuna istituzione applicando l'aliquota pari a un punto percentuale al numero di posti di docente in organico, senza distinzione di settore artistico-disciplinare, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni superiori a 0,50, tenendo conto dei soggetti già computati nella quota di riserva.
3. Sono equiparati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68:
  - a. i testimoni di giustizia, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h), della legge 11 gennaio 2018;
  - b. gli orfani per crimini domestici, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
  - c. gli orfani di Rigopiano, ai sensi dell'articolo 11-septies, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
4. La riserva viene applicata fino al 50% dei posti di docente complessivamente messi a concorso a tempo indeterminato da parte dell'Istituzione, ivi compresi quelli messi a bando all'interno di procedure di reclutamento congiunte, per l'anno accademico 2023/2024, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Al 30% dei posti di docente complessivamente messi a concorso a tempo indeterminato da parte dell'Istituzione, ivi compresi quelli messi a bando all'interno di procedure di reclutamento congiunte, per l'anno accademico 2023/2024, si applica altresì la riserva di cui all'articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

### Art. 6

#### *Scelta della sede in seguito a procedure di reclutamento congiunte*

1. In caso di procedure di reclutamento congiunte di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), i vincitori scelgono la sede ove stipulare il contratto a tempo indeterminato in base all'ordine di graduatoria.
2. I soggetti di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1.
3. In subordine ai soggetti di cui al comma precedente, i soggetti di cui all'articolo 33, commi 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1, esclusivamente con riferimento alla sede più vicina al domicilio della persona interessata.

**Art. 7**

*Stipula dei contratti*

1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato viene stipulato tra il Direttore dell'istituzione e il docente e viene inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti.
2. L'anagrafica del docente viene tempestivamente caricata dall'istituzione su apposita piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero.

**Art. 8**

*Norme finali*

1. Il presente decreto si applica esclusivamente all'anno accademico di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.

**IL MINISTRO**

*Sen. Anna Maria Bernini*



Firmato digitalmente da  
BERNINI ANNAMARIA  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA

m\_pi.AOOGABMUR.REGISTRO DECRETI.R.0000180.29-03-2023.h.18:16



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il decreto- legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.12, recante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché per le assunzioni delle categorie protette;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508" e i relativi decreti attuativi;

VISTO il d.m. 3 luglio 2009 (prot. n. 89), con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il d.m. 3 luglio 2009 (prot.n. 90), con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i dd.mm. 30 settembre 2009 (prot.n. 125, 126 e 127), con i quali sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza, rispettivamente dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti superiori per le industrie artistiche e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183, e in particolare l'articolo 4, comma 80;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, comma 655;

VISTA la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'articolo 64-bis;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e in particolare l'articolo 14, comma 4-quater;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che *“per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”*;

CONSIDERATO che lo schema di regolamento in materia di reclutamento del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, è stato approvato in deliberazione preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° settembre 2022;

SENTITE le Organizzazioni Sindacali rappresentative in data 24 marzo 2023;

## DECRETA

### Art. 1

#### *Definizioni e applicazione*

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a. per “istituzioni”, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- b. per “istituzioni statizzate”, le istituzioni divenute statali a decorrere dal 1° gennaio 2023 in esito al processo di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- c. per “graduatorie nazionali”, le seguenti graduatorie:

- D) graduatorie ad esaurimento (GNE), di cui all'articolo 270, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  - II) graduatorie nazionali dei concorsi per esami e titoli (GET), di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417;
  - III) graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
  - IV) graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
  - V) graduatorie di cui all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  - VI) graduatorie di cui all'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- d. per "Elenchi", l'Elenco "A" e l'elenco "B" di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 settembre 2021, mantenuti quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato di personale per la sola istituzione che li costituisce ai sensi dell'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022;
- e. per "Ministero", il Ministero dell'università e della ricerca;
- f. per "Portale dei concorsi AFAM", il portale <https://afam-bandi.cineca.it> raggiungibile dal sito <https://afam.miur.it>;
- g. per "settori artistico-disciplinari", gli ambiti disciplinari determinati ai sensi dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- h. per "dPCM Statizzazione", il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze 9 settembre 2021.
2. Il presente decreto si applica all'Istituto Superiore di Studi Musicali della Valle d'Aosta laddove compatibile con il decreto legislativo 24 luglio 2007, n. 136.

## Art. 2

### *Facoltà assunzionali*

1. Le assunzioni di personale docente presso le istituzioni, autorizzate come contingente complessivo ai sensi dell'articolo 64-bis, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché quelle derivanti dall'ampliamento delle dotazioni organiche delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non utilizzate, sono ripartite dal Ministero entro cinque giorni dalla pubblicazione dei trasferimenti relativi a tale personale.
2. La ripartizione delle facoltà assunzionali di cui al comma 1 avviene in proporzione ai posti vacanti nelle dotazioni organiche delle istituzioni, come risultanti in esito ai trasferimenti disposti.

3. Le facoltà assunzionali delle istituzioni statizzate coincidono con le dotazioni organiche approvate ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del dPCM Statizzazione e con le eventuali successive modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del dPCM Statizzazione.
4. Le facoltà assunzionali relative a posti vacanti presso le istituzioni statizzate su cui viene disposto un trasferimento vengono attribuite all'istituzione da cui proviene il docente trasferito.
5. Il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche, delibera in ordine alla ripartizione delle facoltà assunzionali attribuite all'istituzione tra i posti di docente vacanti, con esclusione di quelli indisponibili per la mobilità, in base alle esigenze didattiche e di ricerca dell'istituzione stessa, prevedendo che le facoltà disponibili siano utilizzate prioritariamente per i posti vacanti in corrispondenza dei quali vi sono candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c.
6. La copertura dei posti di docente ai quali non viene attribuita facoltà assunzionale può avvenire stipulando contratti a tempo determinato di durata annuale.
7. Con successivi provvedimenti il Ministero, previa ricognizione, redistribuisce le facoltà assunzionali inutilizzate tenuto conto dei posti vacanti e delle esigenze didattiche.

### Art. 3

#### *Utilizzo delle graduatorie*

1. Ciascuna istituzione statizzata recluta personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, prioritariamente a valere sui vigenti Elenchi costituiti dall'istituzione medesima.
2. Le istituzioni, in subordine a quanto previsto al comma 1 per le sole istituzioni statizzate, reclutano personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie nazionali.
3. L'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto III è subordinato all'assenza di candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punti I e II.
4. L'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto IV è subordinato all'assenza di candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto III.
5. L'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto V è subordinato all'assenza di candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto IV.
6. L'utilizzo delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto VI è subordinato all'assenza di candidati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c, punto V.
7. L'utilizzo delle graduatorie nazionali, ove capienti, prevede l'interpello dei candidati in ordine di graduatoria, prevedendo un tempo non inferiore alle quarantotto ore per l'accettazione della proposta. In caso di mancata risposta nei termini si interpella il candidato seguente. L'istituzione trasmette al Ministero l'elenco dei candidati che non hanno accettato la proposta, che vengono depennati dalla graduatoria laddove l'istituzione interpellante sia l'unica sede disponibile.
8. Nel caso più di una istituzione abbia necessità di reclutare dalla medesima graduatoria nazionale capiente, il Ministero trasmette alle istituzioni interessate l'elenco dei candidati. Le istituzioni interpellano congiuntamente i candidati al fine di acquisire la preferenza di sede tra quelle disponibili,

attribuendo la priorità nella scelta della sede ai sensi dell'articolo 21 e dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di rifiuto o di mancata risposta nei termini, le istituzioni informano il Ministero ai fini del deponimento del candidato dalla graduatoria nazionale.

#### Art. 4

##### *Selezioni pubbliche per titoli ed esami*

1. In subordine alle modalità di reclutamento di cui all'articolo 3, le istituzioni reclutano personale docente a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali di cui all'articolo 2, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità di espletamento, trasparenza, oggettività dei meccanismi di verifica dei requisiti attitudinali e professionali, rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori, nonché dei seguenti criteri, modalità e requisiti di partecipazione:
  - a. possibilità di stipulare specifiche convenzioni tra istituzioni ubicate nella medesima Regione o in Regioni tra loro limitrofe, fino a un massimo di tre Regioni, per lo svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento, con la previsione che ogni concorso congiunto sia comunque curato da una singola istituzione che assume la titolarità della procedura;
  - b. approvazione, al termine delle procedure di reclutamento, di una graduatoria composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a cento. Al termine della procedura è altresì approvato l'elenco dei candidati risultati idonei, ordinati in base all'esito delle prove concorsuali. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto, l'istituzione può procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei. L'elenco degli idonei non può essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura, ovvero da quelle che hanno indetto la procedura congiuntamente, per la stipula di contratti di qualsivoglia natura e durata;
  - c. indizione delle procedure di selezione, distinte per settore artistico-disciplinare, mediante bando emanato con decreto del Direttore;
  - d. definizione nel bando delle modalità, anche telematiche, e dei tempi per la presentazione delle domande e dei titoli da parte dei candidati. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando sul portale del reclutamento inPA di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il bando è pubblicato sul sito dell'istituzione e sul Portale dei concorsi AFAM. Ove la pubblicazione sul portale inPA non fosse possibile, la stessa è sostituita dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie speciale "Concorsi ed esami";
  - e. previsione che la copertura di più posti relativi allo stesso settore artistico-disciplinare presso la stessa istituzione o presso istituzioni convenzionate avvenga nell'ambito della medesima procedura;
  - f. previsione che alle procedure partecipino coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
    - 1) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità



dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

II) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;

III) godimento dei diritti civili e politici.

- g. previsione che alle procedure accedano i soggetti in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero, attinenti al settore artistico-disciplinare oggetto del concorso, con individuazione dei titoli attinenti nel bando di concorso;
- h. previsione che alle procedure accedano altresì i soggetti, privi dei titoli di studio di cui alla lettera g), che abbiano maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura;
- i. divieto di partecipazione alle procedure per i soggetti che siano già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
- j. previsione di commissioni giudicatrici composte da un docente, individuato dal Direttore, in servizio presso l'istituzione titolare della procedura, appartenente al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine; con funzioni di presidente, e da due docenti in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale ovvero a un settore affine. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM). Le commissioni sono nominate con decreto del Direttore dell'istituzione che ha bandito la procedura;
- k. previsione che le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti debbano essere adeguatamente motivate e documentate e abbiano effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore;
- l. applicazione ai componenti delle commissioni delle incompatibilità di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
- m. valutazione dei titoli di servizio riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, attribuendo 4 punti per ogni anno di servizio, sino a un massimo di dodici punti;

- n. valutazione dei titoli artistici, culturali e professionali, definita nel bando di concorso prevedendo l'attribuzione di punteggio per il possesso di titoli di studio ulteriori rispetto a quello che garantisce l'accesso alla procedura e valorizzando l'attività didattica ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera m) nonché l'attività di produzione artistica e di pubblicazioni artistiche e scientifiche, sino a un massimo di diciotto punti;
  - o. svolgimento di una prova didattica a carattere teorico o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la competenza didattica dei candidati;
  - p. svolgimento di una ulteriore prova pratica o di altra prova, scritta o orale, in relazione alla tipologia di insegnamento e del settore artistico-disciplinare, che attesta la conoscenza e la preparazione dei candidati;
  - q. previsione che la valutazione dei titoli di cui alle lettere m) e n) sia effettuata prima dello svolgimento delle prove di cui alle lettere o) e p), a cui accedono i soggetti che nella valutazione dei titoli ottengano un punteggio totale non inferiore a 18/30
  - r. previsione che alle prove di cui alle lettere o) e p) sono attribuiti sino a un massimo di settanta punti;
  - s. previsione che l'idoneità è attribuita ai candidati che ottengono un punteggio totale non inferiore a 60/100, di cui almeno 42/70 nelle prove. La valutazione di ogni candidato è corredata da un giudizio analitico che ne descrive sinteticamente il profilo;
  - t. previsione che le commissioni giudicatrici determinino i criteri specifici di valutazione, da pubblicare sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, in coerenza con il bando;
  - u. previsione che le commissioni possano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale;
  - v. previsione che il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, provveda all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità, il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame;
2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lettera h), e dei titoli di servizio di cui al comma 1, lettera m), per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.
3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lettera h), e dei titoli di servizio di cui al comma 1, lettera m), per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, delle legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state

svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

#### Art. 5

##### *Riserve di posti*

1. Le riserve di posti per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate da ciascuna istituzione applicando l'aliquota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 68/1999 al numero di posti di docente in organico, senza distinzione di settore artistico-disciplinare, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni superiori a 0,50, tenendo conto dei soggetti computati nella quota di riserva ai sensi dell'articolo 4, commi 3-bis e 4, della legge 68/1999.
2. Le riserve di posti per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, vengono calcolate da ciascuna istituzione applicando l'aliquota pari a un punto percentuale al numero di posti di docente in organico, senza distinzione di settore artistico-disciplinare, con arrotondamento all'unità superiore per frazioni superiori a 0,50, tenendo conto dei soggetti già computati nella quota di riserva.
3. Sono equiparati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68:
  - a. i testimoni di giustizia, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera h), della legge 11 gennaio 2018;
  - b. gli orfani per crimini domestici, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 2018, n. 4;
  - c. gli orfani di Rigopiano, ai sensi dell'articolo 11-septies, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
4. La riserva viene applicata fino al 50% dei posti di docente complessivamente messi a concorso a tempo indeterminato da parte dell'Istituzione, ivi compresi quelli messi a bando all'interno di procedure di reclutamento congiunte, per l'anno accademico 2023/2024, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Al 30% dei posti di docente complessivamente messi a concorso a tempo indeterminato da parte dell'Istituzione, ivi compresi quelli messi a bando all'interno di procedure di reclutamento congiunte, per l'anno accademico 2023/2024, si applica altresì la riserva di cui all'articolo 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

#### Art. 6

##### *Scelta della sede in seguito a procedure di reclutamento congiunte*

1. In caso di procedure di reclutamento congiunte di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), i vincitori scelgono la sede ove stipulare il contratto a tempo indeterminato in base all'ordine di graduatoria.
2. I soggetti di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1.
3. In subordine ai soggetti di cui al comma precedente, i soggetti di cui all'articolo 33, commi 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1, esclusivamente con riferimento alla sede più vicina al domicilio della persona interessata.

**Art. 7**

*Stipula dei contratti*

1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato viene stipulato tra il Direttore dell'istituzione e il docente e viene inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti.
2. L'anagrafica del docente viene tempestivamente caricata dall'istituzione su apposita piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero.

**Art. 8**

*Norme finali*

1. Il presente decreto si applica esclusivamente all'anno accademico di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'università e della ricerca.

**IL MINISTRO**

*Sen. Anna Maria Bernini*



Firmato digitalmente da  
BERNINI ANNAMARIA  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Al. 2

Decreto Direttoriale n. 379

**BANDO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO  
DI DOCENTI DI PRIMA FASCIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA  
DM 180/2023**

**IL DIRETTORE**

- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e ss.mm.ii., in particolare l'articolo 35-ter rubricato "portale unico del reclutamento", in cui è previsto che la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it/>) esonera le amministrazioni pubbliche dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale;
- VISTO** il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";
- VISTA** la Legge 19 giugno 2019, n. 56, recante "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e, in particolare, l'articolo 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
- VISTA** la Legge 23 agosto 1988, n. 370 "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche";
- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle categorie protette;
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'articolo 25, comma 9, che aggiunge il comma 2-bis dell'articolo 20 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- VISTO** il Decreto 9 novembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, recante "Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento";
- VISTO** l'articolo 37 del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- VISTO** il Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., nonché il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTI** i Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro";
- VISTO** il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", a norma della Legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
- VISTA** la Legge 5 novembre 2021, n. 162, recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo";
- VISTO** il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo";
- VISTO** il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508" e i relativi decreti attuativi;



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

- VISTO** il decreto ministeriale 3 luglio 2009, n. 90, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, alla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare l'articolo 22-bis;
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare l'art. 64-bis, comma 3;
- VISTO** il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 di equiparazione tra i diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex D.M. 509/99 e lauree magistrali (LM) ex D.M. 270/04 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il DM 331/2019 di equipollenza dei diplomi ex-ordinamentali con i diplomi accademici di secondo livello;
- VISTA** la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 giugno 2019, n. 1;
- VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e in particolare l'articolo 6, comma 4-ter, il quale prevede che *"per l'anno accademico 2023/2024, le istituzioni [...] possono reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate e successivamente ripartite dal Ministero dell'Università e della ricerca, personale docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di criteri, modalità e requisiti di partecipazione definiti con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180, recante criteri, modalità e requisiti di partecipazione a selezioni pubbliche per titoli ed esami per la costituzione di graduatorie d'istituto utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato per il personale docente delle Istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
- VISTA** la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore 9 giugno 2023, prot. n. 7140, avente ad oggetto *"DM n. 180/2023 in materia di reclutamento di docenti AFAM a tempo indeterminato per l'anno accademico 2023/2024. Indicazioni applicative"*;
- CONSIDERATO** l'esaurimento delle graduatorie GNE, GET e di quelle nazionali di cui all'art. 2-bis, D.L. 97/2004; all'art. 19, comma 2, D. L. 104/2013; all'art. 1, comma 655, L. 205/2017; all'art. 3-quater, comma 3, D.L. 1/2020, in riferimento alle cattedre libere relative al settore artistico-disciplinare (SAD) oggetto del presente bando;
- VISTO** il decreto dirigenziale 7 luglio 2023, n. 8472, che ripartisce tra le istituzioni AFAM le facoltà assunzionali;
- VISTI** i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico "Istruzione e Ricerca" 2019-2021 del 6 dicembre 2022;



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

**VISTO** il Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 5, comma 3-septies;  
**VISTO** il sistema di classificazione dei profili professionali del personale dell'Amministrazione;  
**VERIFICATO** che il posto risulta ad oggi vacante;  
**CONSIDERATO** che occorre pertanto procedere con selezioni pubbliche per titoli ed esami secondo quanto disposto dal sopra richiamato Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2023, n. 180;  
**VISTO** il Decreto della Direzione Generale n. 1489/2022 con il quale è stato approvato lo Statuto di autonomia del Conservatorio Statale di Musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (CZ);

**DECRETA**

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare:

Codice	Settore artistico disciplinare	Declaratoria
CODI/23	CANTO	Il settore concerne l'acquisizione delle abilità tecniche e delle competenze musicali, culturali e interpretative relative al canto, necessarie per affrontare, con piena consapevolezza delle correlate prassi esecutive, i diversi repertori delle varie epoche fino ai nostri giorni. Si approfondiscono anche quegli aspetti esecutivi e interpretativi relativi al teatro musicale e all'attività concertistica solistica e d'insieme. Al fine di una completa formazione del cantante sono altresì comprese nel settore discipline che si riferiscono alla storia del canto, conoscenze metodologiche riferite alla didattica dello stesso e conoscenze di base della fisiologia dell'apparato vocale e delle componenti psicologiche che contribuiscono alla formazione del suono. È previsto inoltre l'approfondimento della trattatistica relativa, del repertorio con riferimento a singoli periodi storici e delle metodologie riferite all'improvvisazione.

2. La sede di servizio dei posti messi a concorso di cui al comma 1 è ripartita come di seguito riportato:
  - n° 1 posto presso la sede del Conservatorio Statale di Musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (CZ) via Dante Alighieri 13;
3. Ai fini dell'inserimento del personale docente nella graduatoria di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente bando.

**Art. 2**  
**Requisiti generali e specifici di ammissione**

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
  - a) cittadinanza italiana, con equiparazione ai cittadini degli italiani non appartenenti alla Repubblica, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea, oppure titolarità del permesso





Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolarità dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; possono partecipare anche cittadini extracomunitari purché in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; familiari di cittadini appartenenti all'Unione Europea con cittadinanza diversa da uno Stato membro dell'Unione ma titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadini titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 1 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana;

- b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 69;
  - c) godimento di diritti civili e politici;
  - d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;
  - e) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall'impiego presso una Pubblica amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
  - b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto anche dalla nota/circolare 7 ottobre 2013, n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);
  - c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Oltre ai requisiti generali di cui ai commi precedenti, per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
- a) essere in possesso di laurea magistrale, di diploma accademico di secondo livello o di titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli di studio conseguiti all'estero decretati equipollenti, attinenti al settore artistico-disciplinare secondo la seguente tabella:

Titoli di studio validi come requisito d'accesso	
CODICE	DESCRIZIONE
	Diploma del previgente ordinamento in CANTO*
DCSL/06	Diploma accademico di secondo livello in CANTO

\* Congiuntamente al possesso di diploma di scuola secondaria superiore

- b) in alternativa, per i soggetti privi del titolo di studio di cui alla lett. a) del presente comma, avere maturato, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento anche non continuativi presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o in istituzioni europee di pari livello,



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

effettuati, per almeno un anno accademico, prevalentemente nel medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura di cui all'art. 1 del presente bando;

- c) il servizio didattico prestato presso Istituzioni estere di pari livello nell'ambito della Comunità Europea, a pena di esclusione dalla valutazione del servizio dichiarato, deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e corredato da una dichiarazione dell'Istituzione presso la quale è stato svolto il servizio, redatta in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, attestante che il servizio dichiarato è stato svolto per attività di docenza nel livello di studio ISCED 6 (Primo ciclo – Bachelor o livello equivalente EQF-6) o ISCED 7 (Secondo ciclo – Master o livello equivalente EQF-7).
4. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b) del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico purché l'incarico di docenza sia stato assegnato a seguito di procedura selettiva pubblica.
6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 3, lett. b), per la valutazione del servizio prestato all'interno del singolo anno accademico, considerato che un a.a. è pari ad almeno 180 giorni a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, o almeno 125 ore di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'articolo 1, comma 284, della Legge 30 dicembre 2019, n. 160, si prevede che:
- Fino a 124 ore, 1 ora di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019 equivale a 1,44 giorni a tempo determinato o art. 273, D.Lgs 297/1994;
  - Fino a 179 giorni, 1 giorno a tempo determinato o con contratto di collaborazione art. 273, D.Lgs 297/1994, equivale a 0,69 ore di co.co.co. o prestazione d'opera intellettuale o incarichi ex art. 1, comma 284, L. 160/2019, ovvero 41 minuti.
- In caso di servizio svolto congiuntamente sia con incarico a tempo determinato sia con una o più modalità previste al precedente comma 5 nell'ambito del medesimo anno accademico, il punteggio massimo ottenibile non potrà superare quello previsto al successivo art. 8.
7. Non possono partecipare alla procedura:
- a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo;



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

- b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  - c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  - d) coloro che hanno subito un licenziamento disciplinare da un impiego pubblico;
  - e) soggetti già appartenenti ai ruoli statali della docenza AFAM;
  - f) soggetti non in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando.
8. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

### Art. 3

#### *Costituzione della graduatoria ed elenco idonei*

1. Al termine della procedura di reclutamento di cui al presente bando, verrà predisposta una graduatoria definitiva composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, in ordine decrescente di punteggio, in cui il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 (cento).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è composto come di seguito riportato:
  - a) Titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali: massimo punti 30 (trenta);
  - b) Prove d'esame: massimo punti 70 (settanta).
3. Al termine della procedura è, altresì, approvato un elenco di candidati risultati idonei ordinati in base all'esito delle prove concorsuali e dei medesimi criteri di valutazione di cui ai successivi articoli. In caso di indisponibilità a stipulare il contratto da parte dei candidati vincitori, l'istituzione potrà procedere mediante scorrimento dell'elenco degli idonei.
4. L'elenco degli idonei di cui al presente articolo, non potrà essere utilizzato da istituzioni diverse da quella che ha indetto la procedura per la stipula di contratti a tempo indeterminato, oppure a tempo determinato, oppure di collaborazione.

### Art. 4

#### *Modalità e termini per la presentazione delle domande*

1. La domanda di ammissione deve essere redatta esclusivamente secondo quanto previsto dal modello di domanda presente sulla piattaforma telematica di Cineca e presentata **le ore 16:00 del 15 giorno successivo alla pubblicazione del bando** sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>) e comunque non oltre le ore 16:00 del **giorno 10 novembre 2023**. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (CZ) (<http://www.conscz.it>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it/>).
2. La domanda corredata degli allegati deve essere presentata con le modalità telematiche previste dal comma 3, unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 5.



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

3. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica sul sito Internet <https://concorsiafam.cinera.it/> previa registrazione o autenticazione con credenziali SPID. Solo in caso di accesso tramite SPID non sarà necessaria l'apposizione della firma in fase di presentazione della domanda. In alternativa, la domanda dovrà essere presentata tramite l'apposizione di firma elettronica ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ovvero mediante apposizione di firma autografa con allegato un documento di identità in corso di validità.
4. Nel modello di domanda devono essere riportati:
- Nome e cognome;
  - Sesso;
  - Data e luogo di nascita;
  - Nazionalità;
  - Codice fiscale;
  - Residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
  - I recapiti per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC);
  - Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui all'art. 2, in particolare:
    - l'indicazione del titolo di studio quale requisito per l'accesso al concorso (art. 2, c. 3, lett. a);
    - ovvero, in assenza del titolo di studio, l'indicazione dei tre anni accademici di insegnamento di cui all'art. 2, c. 3, lett. b);
  - Il codice e il settore artistico disciplinare per il quale è presentata la domanda;
  - Di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (specificando lo Stato) o uno dei casi elencati all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente bando;
  - Di godere dei diritti civili e politici;
  - Di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti, ovvero indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti. In caso di condanna penale, la dichiarazione deve essere resa anche se si beneficia della non menzione nel casellario giudiziale;
  - Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  - Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  - Di non essere stato licenziato da un impiego pubblico con licenziamento disciplinare;
  - Di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
  - Di essere in possesso della documentazione di partecipazione prevista dal presente bando alla data di scadenza della presentazione della domanda;
  - Di avere/non avere diritto ad una delle riserve di cui all'articolo 13 del presente bando.
5. Ogni eventuale successiva variazione delle informazioni di cui alle precedenti lett. f) e g) deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione tramite PEC all'indirizzo [tchaikovskv@pec.it](mailto:tchaikovskv@pec.it). L'istituzione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del candidato presso l'indirizzo indicato nella domanda, né in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito, né di mancata o tardiva comunicazione



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

del cambiamento di domicilio o recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o forza maggiore.

6. Per la partecipazione alla selezione viene fissato un contributo di euro 10,00 conformemente a quanto previsto dall'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13 giugno 2023 n. 82. Il versamento dovrà essere effettuato entro la scadenza del bando tramite pagoPA al seguente link <http://pagopa.cons.cz.it> indicando quale tipologia del versamento "Contributo Concorsi DM 180/2023". Il contributo non è in alcun modo rimborsabile.
7. Ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Amministrativo dell'Istituzione sede della procedura.

#### Art. 5

#### *Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria*

1. I candidati devono dichiarare i titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali.
2. I titoli di servizio di cui al comma 1 devono essere posseduti entro il 31 ottobre 2023 (a.a. 2022/2023); i titoli artistici, culturali e professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
3. I titoli di servizio, comunque denominati, possono essere valutati esclusivamente se prestati a seguito di procedura selettiva pubblica. Il candidato dovrà fornire gli estremi (protocollo e data) del Bando e della Graduatoria definitivo alla quale si riferisce ciascun contratto dichiarato.
4. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. In ogni caso il Responsabile del procedimento è autorizzato in qualsiasi fase della procedura a svolgere, ove necessario, le stesse verifiche di competenza della Commissione.
5. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
6. I titoli relativi alla riserva dei posti e/o alla preferenza nella graduatoria, in caso di parità di punteggio, devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda. A tal fine la dichiarazione sostitutiva del diritto alla riserva deve riportare gli estremi relativi all'iscrizione negli appositi elenchi degli aventi titolo al collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I titoli di riserva e preferenziali sono elencati nell'allegato B.
7. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alla procedura concorsuale, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'università e della ricerca, con la procedura di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oppure sia stata attivata la procedura di equivalenza, allegando la relativa ricevuta di protocollo. Il candidato è ammesso con riserva alla procedura concorsuale in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia già stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi.

8. I candidati in possesso del titolo di studio rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono altresì ammessi alla procedura concorsuale, senza necessità di ricorrere alla procedura di cui al comma 7, laddove in possesso del decreto di equipollenza o di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'università e della ricerca ovvero da un'Istituzione di alta formazione competente, riportandone gli estremi nella domanda.
9. Il riconoscimento di titoli di servizio prestati nelle Istituzioni di istruzione superiore estere deve essere documentato entro la data di scadenza del bando e deve essere attinente alle discipline messe a concorso con il presente bando. Alla domanda vanno allegati i certificati di servizio redatti in lingua originale con allegata una traduzione in lingua italiana, certificata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti la natura giuridica dell'istituzione ove è stato prestato il servizio.

#### Art. 6

##### *Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura*

1. È inammissibile e comporta, pertanto, l'esclusione dalla procedura, la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diverse da quella telematica.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2.
3. La piattaforma telematica di cui all'art. 4 non consentirà la chiusura e l'inoltro della domanda difforme dai precedenti commi 1 e 2, oltre che prive della documentazione obbligatoria prevista dal presente bando.
4. Per le domande chiuse ed inoltrate attraverso la piattaforma telematica di cui all'art. 4, l'esclusione è disposta a seguito di valutazione e segnalazione da parte della Commissione di cui all'art. 7, dal Direttore dell'Istituzione con provvedimento motivato che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura e che è comunicato telematicamente al candidato interessato utilizzando la procedura indicata all'art. 4, comma 3, per la presentazione della domanda. Per ciascuna domanda per la quale sussistono cause di esclusione, il Presidente della Commissione indica le relative motivazioni inserendo nel sistema informatico il verbale.

#### Art. 7

##### *Commissione*

1. La Commissione giudicatrice è composta da un docente, individuato dal Direttore, in servizio di ruolo presso il Conservatorio Statale di Musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (CZ), appartenente al medesimo settore artistico disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine, con funzioni di presidente, e da due docenti di ruolo in servizio presso altre istituzioni o in quiescenza da meno di due anni, appartenenti al medesimo settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura concorsuale, ovvero a un settore affine.
2. Solo in caso di oggettiva e documentata impossibilità a comporre la commissione, o la lista dei sei nominativi da sorteggiare di cui al successivo comma 3, con i criteri di cui al D.M. 180/23, verranno



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

individuati, con congrue e ampie motivazioni, il commissario interno e/o i nominativi da sorteggiare nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e competenza, ricorrendo a docenti universitari o a soggetti di comprovata esperienza.

3. I docenti esterni sono sorteggiati, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, nell'ambito di una lista di almeno sei nominativi approvata dal Consiglio Accademico del Conservatorio, e non possono aver già svolto per più di una volta la funzione di commissario in procedure concorsuali indette da istituzioni nel medesimo anno accademico né possono appartenere al Consiglio Nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM).
4. L'individuazione dei commissari esterni di cui al comma 3 avverrà tramite sorteggio, in seduta pubblica presso la sede del Conservatorio Statale di Musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (CZ), via Dante Alighieri 13, la cui data ed ora sarà comunicata tramite avviso pubblicato nella apposita sezione del sito istituzionale, con un anticipo di almeno tre giorni. La seduta pubblica sarà presieduta dal responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 7, che si avvarrà del supporto del personale del Conservatorio.
5. Considerato il principio di pari opportunità, la commissione dovrà essere composta da almeno un commissario di genere maschile e almeno un commissario di genere femminile. A tal fine, i sei nominativi definiti dal Consiglio Accademico saranno equamente suddivisi (tre uomini e tre donne), salvo oggettiva impossibilità, ed il sorteggio avverrà con la seguente modalità: sorteggio indistinto tra i sei nomi, avendo cura, laddove il commissario interno ed il primo estratto siano dello stesso genere, di scartare gli eventuali estratti successivi di tale genere finché non sia estratto un componente del genere mancante.
6. Ai componenti della commissione si applicano le norme previste in materia di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e art. 35, comma 3, lett. e), del D.Lgs 165/2001. Non possono, inoltre, far parte della commissione i componenti delle RSU dell'istituzione che bandisce il concorso.
7. La commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso, che viene pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (CZ) e sul portale dei concorsi AFAM.
8. Le eventuali dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti dovranno essere adeguatamente motivate e documentate ed avranno effetto dopo il decreto di accettazione da parte del Direttore dell'Istituzione che ha indetto il concorso.
9. In caso di dimissioni di un commissario esterno, si procederà alla sua sostituzione mediante nuovo sorteggio entro la lista di sei nominativi debitamente integrata con le medesime caratteristiche e modalità di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo. Se il dimissionario è il docente nominato dal Direttore, il Direttore nominerà un nuovo docente al suo posto.
10. La Commissione giudicatrice avrà il compito di valutare i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali oltre che procedere con l'espletamento e valutazione delle prove d'esame come descritto nei successivi articoli.



Conservatorio Statale di Musica  
**Pyotr Ilyich Tchaikovsky**

Decreto Direzionale n. 379

11. La valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata secondo i criteri di cui al successivo art. 8 e prima dello svolgimento delle prove di cui all'art. 9. L'accesso alle prove è consentito ai candidati che ottengono un punteggio totale dei titoli di cui al periodo precedente non inferiore a 18/30.
12. La Commissione si insedia e svolge i propri lavori, se in presenza, presso la sede del Conservatorio ovvero altra sede idonea appositamente individuata. La Commissione potrà inoltre avvalersi anche di strumenti informatici e telematici di lavoro collegiale con sedute svolte da remoto. Nello svolgimento dei lavori, la Commissione redige i processi verbali di tutte le operazioni svolte. La Commissione, inoltre, designerà come segretario verbalizzante il Responsabile del procedimento di cui all'art. 4, comma 6, o un suo delegato, fermo restando che il potere valutativo è attribuito esclusivamente alla Commissione.
13. La Commissione predeterminerà i criteri specifici di valutazione che verranno pubblicati sul sito dell'istituzione prima dell'inizio dei lavori, coerentemente con i criteri determinati nel presente bando di partecipazione.
14. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al successivo art. 9, la Commissione svolge i propri lavori in presenza presso la sede del Conservatorio ovvero altra idonea ubicazione che verrà comunicata con successivo provvedimento.

#### Art. 8

#### *Valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali*

1. Fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, la valutazione dei titoli di servizio e titoli artistici, culturali e professionali è effettuata dalla Commissione sulla base dei seguenti criteri:

#### TABELLA A - TITOLI DI SERVIZIO (punteggio massimo: 12 punti)

Servizi riferiti agli anni accademici di insegnamento, a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 (1° novembre 2015) e fino all'anno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3 dell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.	4 punti per ogni anno di servizio, sino ad un massimo di punti 12
--	---

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.





Conservatorio Statale di Musica  
**Pyotr Ilyich Tchaikovsky**

Decreto Direttoriale n. 379

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella A, avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,80
Da 72 a 107 giorni	Punti 1,60
Da 108 a 143 giorni	Punti 2,40
Da 144 a 179 giorni	Punti 3,20
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 4,00

Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,80
Da 50 a 74 ore	Punti 1,60
Da 75 a 99 ore	Punti 2,40
Da 100 a 124 ore	Punti 3,20
Pari o superiore a 125 ore	Punti 4,00

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento (protocollo e data del bando e della graduatoria definitiva) alla procedura selettiva pubblica;
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'a.a. di prestazione del servizio;
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 4 punti.



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

**TABELLA B - TITOLI ARTISTICI, CULTURALI E PROFESSIONALI (punteggio massimo: 18 punti)**

Titoli di studio ulteriori a quello che consente l'accesso	Fino ad un massimo di punti 2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1) Diploma del previgente ordinamento* o diploma accademico di II livello rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, laurea magistrale (biennale, a ciclo unico o vecchio ordinamento) rilasciata da Università statali o non statali legalmente riconosciute o titolo equipollente.</li> <li>- 2) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma.</li> <li>- 3) per ogni dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane ed estere o titoli di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), del DPR 212/2005.</li> </ul>	1 punti per ogni titolo
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4) per ogni Master di I o II livello o titolo di specializzazione rilasciato dalle Istituzioni statali e non statali di cui all'art. 1 della legge 508/1999, dalle Istituzioni di cui all'art. 11 del DPR 212/2005 riconosciute dal Ministero, o titolo di studio equivalente rilasciato da Istituzioni di istruzione superiore estere, da Università statali o non statali legalmente riconosciute, compreso ogni altro titolo di specializzazione o perfezionamento <i>post lauream</i> di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) ed e), del DPR 212/2005.</li> </ul>	0,5 punto per ogni titolo

\* Il diploma del previgente ordinamento di cui alla tabella sopra verrà valutato al punto 1) solo se congiunto al possesso di diploma di scuola secondaria superiore.

Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 lettera A)	Fino ad un massimo di punti 2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'art. 3 del DPR n. 212/2005, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.</li> <li>- Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica.</li> <li>- Servizi prestati nei corsi Pre-AFAM (Preaccademici o propedeutici)</li> </ul>	Per ogni anno o frazioni in aggiunta a quelli indicati di cui all'art. 8, c. 1, lett. A), secondo la quantificazione esplicitata nella tabella B*

\* Il servizio prestato verrà valutato alla data di scadenza di presentazione della domanda come previsto all'art. 5, comma 2.



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla lettera B) "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 lettera A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui alla lettera B) "Attività didattica ulteriore a quella valutata al comma 1 lettera A)" del presente articolo, per anno accademico si considera l'aver svolto servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o di prestazione d'opera intellettuale e/o con incarichi ai sensi dell'art. 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, a condizione che siano state svolte almeno 125 ore di insegnamento, comprensive delle ore per la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma, nell'ambito dello stesso anno accademico, purché conseguenti a una procedura selettiva pubblica.

La valutazione dei titoli di servizio di cui alla Tabella B avverrà, ai fini del punteggio, secondo i seguenti criteri:

**Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 nello stesso SAD per il quale è bandita la procedura selettiva, nonché in Istituzioni estere di livello equivalente a quelle italiane di alta formazione artistica musicale e coreutica (max punti 2).**

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,20
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,40
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,60
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,80
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 1,00
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,20
Da 50 a 74 ore	Punti 0,40
Da 75 a 99 ore	Punti 0,60
Da 100 a 124 ore	Punti 0,80
Pari o superiore a 125 ore	Punti 1,00

**Servizio prestato presso le istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e 7 della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 in SAD differenti da quello per il quale è bandita la procedura selettiva. Servizio prestato presso Università statali e non statali legalmente riconosciute (max punti 1).**



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,10
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,20
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,30
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,40
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,10
Da 50 a 74 ore	Punti 0,20
Da 75 a 99 ore	Punti 0,30
Da 100 a 124 ore	Punti 0,40
Pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50

Servizio prestato nei corsi Pre-Afam (preaccademici, propedeutici, corsi di base) nonché in istituzioni scolastiche in corsi che rilasciano titoli di studio riconosciuti o equipollenti (max punti 0,50).

Servizio prestato in giorni	
Fino a 35 giorni	Punti 0,00
Da 36 a 71 giorni	Punti 0,10
Da 72 a 107 giorni	Punti 0,20
Da 108 a 143 giorni	Punti 0,30
Da 144 a 179 giorni	Punti 0,40
Pari o superiore a 180 giorni	Punti 0,50
Servizio prestato in ore	
Fino a 24 ore	Punti 0,00
Da 25 a 49 ore	Punti 0,10
Da 50 a 74 ore	Punti 0,20
Da 75 a 99 ore	Punti 0,30
Da 100 a 124 ore	Punti 0,40
Pari o superiore a 125 ore	Punti 0,50

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:

- La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici (o scolastici);
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per prestazione d'opera intellettuale e per gli incarichi ex art. 1, comma 284, legge n. 160/2019, deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- Il servizio prestato nelle Istituzioni non statali di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 deve riferirsi a corsi autorizzati dal Ministero nell'anno accademico di prestazione del servizio ed essere conseguente a procedure selettive pubbliche (protocollo e data del bando o dell'avviso pubblico di selezione e della graduatoria definitiva);
- la somma di tutti gli incarichi svolti in uno stesso anno accademico non può attribuire un punteggio superiore a 2 punti.



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali attinenti al SAD	Fino ad un massimo di punti 18
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività concertistica e professionale (ivi compreso seminari per enti di rilievo nazionale ed internazionale);</li> <li>- Idoneità in concorsi nazionali ed internazionali per Orchestre lirico-sinfoniche di Enti nazionali/internazionali, sia che si tratti di Fondazioni pubbliche sia private;</li> <li>- Partecipazione in qualità di commissario per giurie di concorsi di enti che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, risultano iscritti alla <i>World Federation of International Music Competitions</i>;</li> <li>- Conseguimento di premi di rilevanza internazionale;</li> <li>- Partecipazione a convegni di rilevanza almeno nazionale in qualità di relatore;</li> <li>- Attività di direzione artistica di enti di rilevanza nazionale ed internazionale;</li> <li>- Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto del bando;</li> <li>- Partecipazione a comitati editoriali, riviste, collane o altre pubblicazioni edite con l'attribuzione del codice ISBN;</li> <li>- Composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti;</li> <li>- Incisioni edite da case editrici o discografiche di rilevanza almeno nazionale;</li> <li>- Coordinamento a partecipazione di progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi;</li> <li>- Esperienza professionale non didattica attinente al Settore artistico disciplinare oggetto di concorso</li> </ul>	Presentazione massima di 20 (venti) titoli

La valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" avverrà da parte della Commissione giudicatrice di cui all'art. 7. Sulla base della Declaratoria e dei Campi Disciplinari dello specifico settore, i titoli inerenti all'attività artistico-culturale e professionale saranno graduati in ragione:

- d'idoneità in concorsi per orchestre lirico-sinfoniche e dell'importanza di tali orchestre;
- dei premi ottenuti nell'ambito di concorsi musicali nazionali/internazionali e della rilevanza degli stessi;
- dell'importanza degli Enti, delle Associazioni, delle etichette discografiche in cui l'attività è stata svolta;
- della loro collocazione geografica il più possibile diversificata;
- della varietà e della qualità del repertorio, nonché del contributo compositivo e di arrangiamento;
- della qualità delle collaborazioni.

Per le incisioni si terrà conto:

- del contributo esecutivo, compositivo e/o di arrangiamento del candidato;
- del carattere innovativo;



Conservatorio Statale di Musica  
**Pyotr Ilyich Tchaikovsky**

Decreto Direttoriale n. 379

- dell'importanza delle case discografiche,

Per le pubblicazioni di carattere didattico e/o musicologico si terrà conto:

- della qualità scientifica dei contenuti inerenti alle materie di insegnamento in oggetto;
- del carattere innovativo;
- dell'importanza delle case editrici.

Per le composizioni, trascrizioni, revisioni edite ed eseguite in pubblici concerti, si terrà conto:

- dell'importanza dell'editore;
- dell'importanza dell'Ente che ha commissionato l'opera;
- dell'importanza dell'Ente organizzatore dell'esecuzione;
- dell'importanza del luogo nel quale l'opera è stata eseguita.

#### Art. 9

#### Prove d'esame

1. Le prove di esame consisteranno in due prove:
  - a) una prova didattica a carattere teorico;
  - b) una prova pratica.
2. La prima prova didattica a carattere teorico consiste in un'interrogazione orale volta ad accertare le conoscenze del candidato in relazione al settore artistico-disciplinare con particolare riferimento alle competenze didattiche possedute relative alla progettazione di un'attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche relative alla declaratoria del settore disciplinare oggetto di concorso.  
La prova avrà una durata massima di 20 minuti a candidato e alla stessa potranno essere attribuiti al massimo 35 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.
3. La seconda prova pratica è volta all'accertamento delle competenze del candidato in relazione alla tipologia di insegnamento e della declaratoria del settore artistico-disciplinare oggetto di selezione. Mira all'accertamento della conoscenza e della preparazione del candidato. La prova nello specifico consiste in un'esibizione performativa della durata massima di 30 minuti selezionato seduta stante dalla Commissione relativo al seguente programma:
  - A) Recital con programma libero;
  - B) Un ruolo d'opera:
    - a. Esecuzione di un ruolo d'opera di autori e periodo diversi rispetto al Recital;

Il punteggio massimo attribuibile è di 35 (trentacinque) punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21/35. Il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta la non idoneità.
4. Per ciascuna prova d'esame di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione predeterminerà i relativi criteri di valutazione in sede di primo insediamento.
5. Il punteggio totale massimo delle due prove d'esame è di complessivi 70 (settanta) punti.



Conservatorio Statale di Musica  
**Pyotr Ilyich Tchaikovsky**

Decreto Direttoriale n. 379

6. L'idoneità verrà attribuita ai candidati che otterranno un punteggio totale non inferiore a 60/100 (dato dalla somma del punteggio di cui agli artt. 8 e 9), di cui almeno 18/30 per i titoli e almeno 21/35 in ciascuna delle prove d'esame.
7. Per l'espletamento delle prove d'esame di cui al presente articolo la Commissione potrà avvalersi di strumentazioni elettroniche e informatiche volte ad automatizzare il procedimento di correzione degli elaborati anche attraverso la somministrazione delle prove da parte di società esterna specializzata, appositamente individuata dall'Amministrazione.
8. Con successivo decreto del Direttore, verrà pubblicato il diario delle prove d'esame in evidenza nel sito istituzionale con valore di notifica. L'assenza del candidato nei giorni e orari di convocazione comporterà l'automatica esclusione dalla procedura per rinuncia.
9. La Commissione assicura la partecipazione alle prove d'esame ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, commi 6 e 7, del DPR 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione del proprio stato personale con istanza indirizzata alla Commissione esaminatrice ed inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo [tchaikovsky@pec.it](mailto:tchaikovsky@pec.it) almeno 15 giorni prima della data di espletamento delle prove d'esame.
10. Le prove pratiche e/o orali sono pubbliche.
11. Eventuali accompagnatori o supporti tecnici ammessi dalla Commissione giudicatrice, considerata la particolare natura della prova pratica stabilita dalla Commissione stessa, saranno a carico del candidato partecipante.

#### Art. 10

#### *Approvazione, pubblicazione, utilizzo graduatoria ed elenco idonei*

1. Terminate le prove la Commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto dagli stessi. La Commissione formula inoltre l'elenco dei candidati idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio.
2. Con provvedimento del Direttore del Conservatorio verrà approvata la graduatoria di merito provvisoria dato dalla somma dei punteggi dei titoli di servizio, titoli artistici culturali e professionali nonché delle prove d'esame. Il Direttore del Conservatorio, inoltre, approverà l'elenco degli idonei anch'esso in ordine decrescente di punteggio. Detto provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (CZ).
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sito istituzionale dell'Amministrazione nonché in evidenza nel sito istituzionale con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, possono essere presentati, con istanza motivata rivolta al Direttore, reclami per errori materiali. L'istanza dovrà essere presentata tramite PEC all'indirizzo [tchaikovsky@pec.it](mailto:tchaikovsky@pec.it).



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

5. Decorsi i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e all'immediata pubblicazione sul portale del reclutamento InPA di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it>). La graduatoria definitiva e l'elenco degli idonei sono, inoltre, pubblicati sul sito istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (CZ) (<http://www.conscz.it>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it>).
6. La graduatoria rimane vigente per un periodo di tre anni dalla data di pubblicazione, salvo diversa successiva previsione normativa.

#### Art. 11 *Stipula del contratto*

1. L'assunzione avverrà mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per il profilo di Docente di prima fascia per il settore disciplinare di cui all'art. 1, ai sensi del CCNL "Istruzione e Ricerca" sez. Afam vigente per i posti vacanti in organico di cui all'art. 1 e con le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assunto con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione al pubblico impiego secondo normativa vigente. Il Direttore può disporre la risoluzione del rapporto di lavoro e il deponimento dalla graduatoria in qualsiasi momento nel caso di produzione di documenti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il Direttore, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, provvede all'assunzione del vincitore, previa delibera del Consiglio Accademico. Nel caso di irregolarità il Consiglio Accademico rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per il riesame.
4. Il conferimento dell'incarico a tempo indeterminato agli aventi titolo sarà notificato tramite indirizzo di posta certificata fornita dal candidato (ovvero, in subordine, altro strumento di notifica avente pari valore legale) ed entro i termini di cui al comma 3 del presente articolo. Da tale invio decorreranno 48 ore per esprimere l'ordine di preferenza delle sedi tra quelle indicati all'art. 1 e ulteriori 24 ore per l'accettazione o la rinuncia della sede assegnata. La rinuncia all'incarico conferito comporta il deponimento dalla graduatoria per tutta la durata di validità della stessa.
5. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato sarà stipulato tra il Direttore dell'Istituzione e il docente e verrà inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per gli adempimenti conseguenti. La stipula dovrà avvenire presso la sede di assegnazione a partire dalla data di accettazione della nomina entro e non oltre le successive 48 ore, pena la decadenza dell'incarico stesso. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale sarà notificato il provvedimento di individuazione.
6. Si precisa che la mancata consultazione da parte dell'interessato della propria area riservata esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi comunicato. Gli avvisi e le comunicazioni inviati nell'area riservata dell'interessato hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei docenti inclusi in graduatoria e interpellati nell'elenco idonei.





Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

7. La mancata espressione di volontà nei termini indicati sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e, analogamente alla mancata accettazione dell'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita.
8. La procedura si concluderà con l'assegnazione della sede ai candidati vincitori sulla base della posizione occupata nella graduatoria. La mancata accettazione della sede assegnata sarà considerata come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato e all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.
9. Al termine della procedura di cui al comma 8, qualora risultino ancora posti disponibili, questi verranno attribuiti a scorrimento attingendo all'elenco dei candidati idonei nella medesima graduatoria secondo l'ordine di punteggio. La mancata espressione di volontà da parte del candidato in elenco sarà considerata d'ufficio come rinuncia all'incarico a tempo indeterminato o alla mancata stipula del contratto a tempo indeterminato (entro 48 ore dall'accettazione della nomina), in assenza di oggettivo impedimento, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, all'esclusione dalla graduatoria per tutta la durata della stessa.
10. L'Istituzione potrà utilizzare la medesima graduatoria di idonei anche per eventuali proposte di contratti a tempo determinato o incarichi di docenza ex art. 1, c. 284, L. 160/2019. Si specifica che il vincitore o l'idoneo vengono depennati dalla graduatoria esclusivamente in caso di rifiuto o rinuncia relativi ad un contratto a tempo indeterminato.

#### Art. 12

##### *Procedure di reclutamento congiunte – scelta sede*

1. In caso di procedura di reclutamento congiunta di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), del DM n. 180/2023, i vincitori sceglieranno la sede ove stipulare il contratto a tempo indeterminato in base all'ordine di graduatoria e con le modalità indicate all'art. 11.
2. I vincitori appartenenti alle categorie di cui all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1.
3. In subordine ai soggetti di cui al comma precedente, i vincitori appartenenti alle categorie di cui all'art. 33, commi 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di scelta prioritaria, in deroga al comma 1, esclusivamente con riferimento alla sede più vicina al domicilio della persona interessata.
4. Nell'ambito della presente procedura si procederà con la copertura di tutti i posti relativi al settore disciplinare di cui all'art. 1, ivi compresi quelli presso le Istituzioni eventualmente in convenzione.



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

**Art. 13**  
**Riserve di posti**

1. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio ovvero mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/2024.
2. Non sono previste riserve di posto ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto l'aliquota è assolta mediante personale in servizio ovvero mediante apposizione di riserve in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/2024.
3. Non sono previste riserve di posto ai sensi 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in quanto già apposte in ulteriori bandi di concorso relativi all'a.a. 2023/2024.

**Art. 14**  
**Ricorsi**

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

**Art. 15**  
**Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 679/2016, il Conservatorio Statale di Musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (CZ) è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando, per il tramite del Consorzio CINECA, via Magnanelli n. 6/3, 40033, Casalecchio di Reno, Bologna. I Responsabili del trattamento dei dati personali sono individuati nel Direttore del CINECA e nel Direttore del Conservatorio.

**Art. 16**  
**Norme finali**

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Si dispone la pubblicazione del presente bando sul portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (<https://www.inpa.gov.it/>).
3. Il bando è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (CZ) (<http://www.conscz.it>) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandit.cineca.it/>) in particolare: bande di concorso, nomina della commissione, graduatoria definitiva.



Conservatorio Statale di Musica  
**Pyotr Ilyich Tchaikovsky**

Decreto Direttoriale n. 379

4. Ogni altro atto relativo alla procedura di cui al presente bando sarà pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "P.I. Tchaikovsky" di Nocera Terinese (CZ) con valore di notifica.

Il Direttore f.f.  
**M° Valentina Currenti**  
(Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs n. 39/1993)

**Allegato A titoli di preferenza e di precedenza**

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. U. N. 0000677 DEL 25/10/2023 - I.9.7

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. E. N. 0000100 DEL 08/01/2024



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

### ALLEGATO A Preferenze e precedenza

1. I titoli di precedenza e/o preferenza devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso ed essere dichiarati con la domanda di ammissione alle prove concorsuali ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 1, lett. r), e comma 3, lett. a), del presente articolo, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra P.A. e devono essere obbligatoriamente sostituite con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/2000.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo la legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna delle categorie delle riserve previste dal bando.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
  - a) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
  - b) riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
5. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, DPR 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii., a parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
  - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
  - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
  - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
  - e) maggior numero di figli a carico;
  - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
  - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
  - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Decreto Direttoriale n. 379

- i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quater*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-*quinqes*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- m) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- n) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- o) appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- p) minore età anagrafica.

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. U. N. 0006677 DEL 25/10/2023 - I.9.7

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. E. N. 0000100 DEL 08/01/2024



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

*Aw. 3*

**OGGETTO:** Bando per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia nei Conservatori di Musica DM 150/2023, comunicazione ex art. 7 comma 13 del Decreto Direzionale nr. 379 del 25.10.2023 prot. 0006677.

Con la presente, il sottoscritto Presidente della Commissione Prof.ssa M<sup>a</sup> CAROLINE TERESA, comunica che in ordine a quanto sancito dall'art. 7 comma 13 del Decreto Direzionale nr. 379 del 25.10.2023 prot. 0006677, i criteri di valutazione che verranno adottati dalla commissione sono i medesimi determinati nel bando di reclutamento su citato, ovvero il Decreto Direzionale nr. 379 del 25.10.2023 prot. 0006677.

Nello specifico, per la valutazione delle "Attività di produzione artistica, pubblicazioni, altri titoli culturali e professionali" verrà attribuito un punteggio da 0.10 a 1.50 per ogni titolo.

Monza Terinese (CZ) 24.12.2023

Il Presidente della Commissione  
Prof.ssa M<sup>a</sup> CAROLINE TERESA

Stampa e firma della Commissione

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA P.I. TCHAIKOVSKY - AOO UFZ9DR - PR. E. N. 0000100 DEL 08/01/2024



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Il sottoscritto Eugenio Saullo nato a [REDACTED] e residente a [REDACTED]  
[REDACTED] in qualità di RUP nell'ambito della procedura selettiva pubblica DM 180/2023,  
delega le funzioni di segretario verbalizzante alla prof.ssa Teresa Cardace.

Nocera Terinese 28.12.2023

Pervenuta alle sottoscritte  
in data 28/12/2023

[REDACTED]  
Teresa Cardace  
Eugenio Saullo



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

**VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER L' INCARICO  
D' INSEGNAMENTO A TEMPO INDETERMINATO- Canto CODI/23**

L'anno 2024, addì 03 (TRE) del mese di GENNAIO alle ore 10.00, a mezzo della sala di adunanza della Piattaforma E-Learning del Conservatorio Statale di Musica "P.I.Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz), si è riunita nella modalità in video conferenza la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n°1 docente di Prima Fascia nei Conservatori di Musica- D.M.180/2023 per il settore artistico disciplinare CODI/23- CANTO - Bando di cui al D.D.n°379 del 25.10.2023. La commissione, nominata dal Direttore Pro Tempore Dott.ssa Currenti Valentina in data 20.11.2023 con D.D.n°473 con il compito di valutare, in prima fase, i titoli di servizio, titoli artistici, culturali e professionali dei singoli candidati, è così composta:

Presidente: Prof.ssa Cardace Teresa (in collegamento su piattaforma istituzionale da Crotona propria residenza);  
Commissario esterno: Prof.ssa Piscitelli Maria Pia (in collegamento su piattaforma istituzionale da Molfetta (Ba), propria residenza)  
Commissario esterno: Prof. Colaianni Domenico (in collegamento su piattaforma istituzionale da Bari propria residenza).

La commissione nomina preliminarmente quale segretario per la redazione del presente verbale la sottoscritta Cardace Teresa, come da delega del 28.12.2023 del RUP Dott. Eugenio SAULLO.

In base alle norme del Decreto Ministeriale 180 del 29.03.2023, criteri, modalità e requisiti di partecipazione alle selezioni pubbliche di docenti AFAM per titoli ed esami, e quanto in esso riportato, e al Decreto Direttoriale 379 del 25.10.2023 del Conservatorio P.I. Tchaikovsky, i cui contenuti sono letti preliminarmente e i cui contenuti si intendono integralmente qui trasfusi, cui copia è parte integrante del presente verbale quale allegato 01 e allegato 02, si iniziano i lavori de "quo", considerata la comunicazione ex art. 7 comma 13 del Decreto Direttoriale 379 predetto, allegato 03.

La commissione dà atto che si procederà secondo quanto prescritto nel bando ai fini del reclutamento e che per ogni candidato verrà predisposta una scheda di valutazione con tutte le voci indicate sul Bando di riferimento e sul Decreto Direttoriale 379 del 25.10.2023,

*Teresa Cardace*  
*Maria Pia Piscitelli*  
*Domenico Colaianni*





Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

significando che sono pervenute nr. 168 domande, delle quali nr. 80 in data 28.12.2023 sono state trattate come da verbale della Commissione nella medesima data.

Alle ore 14,11 terminano i lavori della seconda giornata di valutazione della Commissione, dando atto che sono state valutate tutte le 168 (centosessantotto) domande, delle quali si allegano le schede di valutazione debitamente firmate, numerate e recanti le generalità dei candidati con relativo ID; sulla medesima scheda è stato indicato il punteggio relativo ai "titoli artistici", ai "titoli di studio" e di "servizio", al fine di poter avere cognizione complessiva e qualitativa delle esperienze artistiche di tutti i candidati.

La Commissione si aggiorna a data da definire.

Si allega al presente verbale la graduatoria dei candidati, di cui 41 risultano ammessi alle prove di esame di cui all'art 9 citato Decreto Direttoriale nr. 379, in base al punteggio conseguito e riportato nelle singole schede di valutazione già citate.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Prof.ssa M° CARDACE Teresa

Teresa Cardace

**LA COMMISSIONE**

Prof.ssa M° CARDACE Teresa

Teresa Cardace

Prof.ssa M° PISCITELLI Maria Pia

Maria Pia Piscitelli

Prof. M° COLAIANNI Domenico

Domenico Colaianni

**IL SEGRETARIO**

Prof.ssa M° CARDACE Teresa

Teresa Cardace



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

Graduatoria di valutazione titoli, del Bando DM 180/2023, CODI/23-CANTO.

Progressivo	ID aspirante	Punti titoli di servizio	Punti titoli di studio	Punti titoli artistici	Punteggio totale
1	1241	12	01	17	30
2	3135	14	0	16	30
3	7497	11,8	1,5	16	29,3
4	7342	12	0	16	28
5	1999	8	1	18	27
6	2709	8	0	18	26
7	7294	8	0	18	26
8	10403	14	0	11	25
9	10172	14	1	10	25
10	3598	5,6	1	18	24,6
11	3130	8	1	14	23
12	9831	12	1	10	23
13	11200	4	1	17	22
14	5839	2,4	1,5	18	21,9
15	11143	8	1,5	12	21,5
16	4428	4	1	16	21
17	10311	12,5	1	7	20,5
18	2077	7,2	1	12	20,2
19	13122	12	2	6	20
20	7509	4	0	16	20
21	10019	0	1	18	19
22	1633	12	0,5	6	18,5
23	3605	0,5	1	17	18,5
24	2212	3,2	1	14	18,2
25	12495	0	0	18	18
26	12280	1	0	17	18
27	12204	0	0	18	18
28	11609	0	0	18	18
29	11004	0	0	18	18
30	10884	0	1	17	18
31	10418	0	0	18	18
32	5059	8	2	8	18
33	4791	14	2	2	18
34	4586	0	0	18	18
35	3711	4	0	14	18
36	2887	10	2	6	18
37	2143	0	1	17	18
38	1764	0	1	17	18
39	1686	0	2	16	18
40	1162	0	2	16	18
41	12943	0	1	17	18

*Carlo Pavesi*  
*Carlo Pavesi*  
*Carlo Pavesi*



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

42	1913	8	2	6	16
43	3452	8	2	6	16
44	2817	8,8	2	5	15,8
45	12111	7,2	0	8	15,2
46	10521	8	1	6	15
47	5121	8	1	6	15
48	3846	0	0	15	15
49	2926	0	1	14	15
50	1890	0	0	15	15
51	10727	7,6	2	5	14,6
52	4616	8	0	6	14
53	3752	0	0	14	14
54	2928	0	0	14	14
55	12868	8	2	4	14
56	2391	0	1	12	13
57	11714	0	1	12	13
58	11101	4	1	8	13
59	2881	0	1	12	13
60	12921	4,4	2	6	12,4
61	11709	0	0	12	12
62	5689	0	0	12	12
63	4623	0	0	12	12
64	2899	0	0	12	12
65	2313	0	2	10	12
66	12979	0	1	10	11
67	9372	0	1	10	11
68	9037	4	1	6	11
69	7321	0	1	10	11
70	4376	0	1	10	11
71	13945	0	2	8	10
72	1948	0	0	10	10
73	5485	0	2	8	10
74	7375	2	0	8	10
75	3648	0	0	10	10
76	4940	0	0	10	10
77	5087	0	2	8	10
78	10744	0	2	8	10
79	9413	0	2	8	10
80	11832	0	2	8	10
81	5006	0	1	8	9
82	6827	0	1	8	9
83	8252	0	1	8	9
84	7528	0	1	8	9
85	12284	0	1	8	9
86	11532	0,8	2	6	8,8
87	10505	3,2	1	4	8,2

Beata Paduca  
Danilo Colasanti  
Gino Rossini



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

88	2269	0	0	8	8
89	2587	0	2	6	8
90	7380	0	2	6	8
91	8425	1	1	6	8
92	9294	0	2	6	8
93	9073	0	2	6	8
94	10307	0	2	6	8
95	10610	0	0	8	8
96	10829	0	0	8	8
97	11788	0	2	6	8
98	12634	0	0	8	8
99	12889	0	2	6	8
100	9667	0	2	6	8
101	13714	0	2	6	8
102	13749	0	2	6	8
103	13914	0	2	6	8
104	11670	0	1,5	6	7,5
105	5081	0	1,5	6	7,5
106	5431	0	1,5	6	7,5
107	1914	0	2	5	7
108	2377	0	2	5	7
109	3169	0	1	6	7
110	3872	0	2	5	7
111	4317	0	1	6	7
112	9083	0	1	6	7
113	11206	0	2	5	7
114	9070	0	2	5	7
115	5315	0	1	6	7
116	9525	0	1	6	7
117	13162	0	1	6	7
118	13481	0	1	6	7
119	4861	0,2	1	5	6,2
120	1296	0	0	6	6
121	2633	0	0	6	6
122	3220	0	0	6	6
123	3246	0	2	4	6
124	3292	0	0	6	6
125	3321	0	0	6	6
126	4736	0	2	4	6
127	8361	0	0	6	6
128	6686	0	2	4	6
129	12728	0	2	4	6
130	12323	0	2	4	6
131	11394	0	2	4	6
132	10761	0	2	4	6
133	8547	0	2	4	6

*Luca Cardea*  
*Donato Caporaso*  
*Federico Rossetti*



Conservatorio Statale di Musica  
Pyotr Ilyich Tchaikovsky

134	12915	0	0	6	6
135	12918	0	2	4	6
136	13487	0	2	4	6
137	13095	0	0	6	6
138	13826	0	2	4	6
139	13908	2	0	4	6
140	4192	0,8	0	5	5,8
141	4975	0	1,5	4	5,5
142	12748	0,1	0	5	5,1
143	11034	0	1	4	5
144	12241	0	0	5	5
145	10308	0	1	4	5
146	9016	0	1	4	5
147	8559	0	1	4	5
148	4168	0	1	4	5
149	2731	0	0	5	5
150	2452	0	0	5	5
151	13015	0	0,4	4	4,5
152	1529	0	0	4	4
153	4346	0	0	4	4
154	6717	0	2	2	4
155	5190	0	0	4	4
156	5276	0	2	2	4
157	8708	0	2	2	4
158	9167	0	2	2	4
159	9256	0	0	4	4
160	10161	0	2	2	4
161	10249	0	0	4	4
162	11181	0	0	4	4
163	13011	0	0	4	4
164	13846	0	0	4	4
165	7634	0	1,5	2	3,5
166	5607	0	1	2	3
167	8963	0	0	2	2
168	2704	0	0	2	2

Li, 03 Gennaio 2024.

La Commissione

Prof.ssa CARDACE Teresa

Presidentessa  
*Teresa Cardace*

Prof.ssa FISCITELLI Maria Pia

*Maria Pia Fiscitelli*

Prof. GOLAIANNI Domenico

*Domenico Golaianni*